



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 17/07/2020

### FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 2 maggio 2011, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 18.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 150,00 ciascuna. Il contratto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 30 giugno 2014 dopo la scadenza della rata n. 14.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è quantificata in € 2.002,51 oltre interessi.

L'intermediario resiste alla domanda. Nel rito eccepisce la nullità del ricorso per mancanza di valida procura. Nel merito, sostiene che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali, anche alla luce dell'ulteriore rimborso effettuato in misura pari ad € 923,26.

### DIRITTO

1. In via pregiudiziale, il Collegio respinge l'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente ed imperniata sull'assenza di autenticazione della procura rilasciata dal ricorrente. Come già rilevato dal Collegio in altre occasioni (decisione 19611/2019), le



norme sul funzionamento dell'Arbitro non richiedono che la procura sia autenticata; in ogni caso, il soggetto indicato nella procura come rappresentante del ricorrente coincide con il soggetto indicato nel ricorso.

**2.** Passando ora al merito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

**3.** Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione. Deve quindi ritenersi infondata anche l'eccezione sollevata dalla parte resistente circa l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies t.u.b. ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione.

**4.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

**5.** In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

**6.** In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

**7.** Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

**8.** Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha altresì preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa sopra menzionata, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

**9.** Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche alla luce di quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

**10.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».*

11. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei *costi recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni assunte dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

\*\*\*\*\*

Sulla base di tali premesse si giunge alle seguenti conclusioni:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, sia per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

\*\*\*\*\*

Entrando ora nel merito della questione odierna, un contratto identico a quello oggetto del ricorso è stato scrutinato dall'Arbitro nella decisione n. 5805/2017; in tale occasione il Collegio ha stabilito che le commissioni finanziarie sono da qualificare come *recurring*, mentre la provvigione in favore dell'intermediario ha natura *up-front*.

A fronte di quanto precede, gli oneri *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre il rimborso degli oneri *up-front* ha luogo secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Su queste basi la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 2.074,76, come risulta dalla seguente tabella:



###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	14
rate residue		106

TAN	▶	5,80%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	88,33%
- in proporzione alla quota interessi	79,73%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 992,40	€ 876,62	€ 791,27	<input type="radio"/>		€ 876,62
<input type="radio"/>	provvigione (up front)	€ 1.440,00	€ 1.272,00	€ 1.148,15	<input type="radio"/>		€ 1.148,15
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 259,20	€ 228,96	€ 206,67	<input type="radio"/>	€ 178,97	€ 49,99
<input type="radio"/>	spese di gestione (recurring)	€ 1.267,20	€ 1.119,36	€ 1.010,38	<input type="radio"/>	€ 196,10	€ 923,26
	rimborsi senza imputazione					€ 923,26	-€ 923,26
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.074,76
interessi legali							si

In conformità alla domanda contenuta nel ricorso, il Collegio riconosce il minore importo di € 2.002,51.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.002,51 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

### IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO